

**L.R. 28 dicembre 2023, n. 20:** *"Disciplina per la conservazione degli alberi monumentali e dei boschi vetusti"* -  
Oggetto n. 7138/2023

**SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA**

**allegata alla**  
**Delibera di Giunta n° 1226 del 2023**

## SCHEMA TECNICO FINANZIARIA

Progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale

**DISCIPLINA PER LA CONSERVAZIONE DEGLI ALBERI MONUMENTALI E DEI BOSCHI VETUSTI****Le finalità e il contenuto del progetto di legge**

Il progetto di legge in oggetto è composto da 15 articoli, ed è volto ad adeguare la disciplina regionale alla normativa statale in materia di *tutela e salvaguardia degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale* di interesse regionale.

Si tratta in linea generale di disposizioni che non comportano nuovi oneri a carico del bilancio regionale, fatta eccezione per gli articoli 9 e 10.

L'**articolo 1** contiene disposizioni di principio, senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.

L'**articolo 2** indica le finalità della legge, senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.

L'**articolo 3** effettua un rinvio alle definizioni contenute nella legge n. 10 del 2013 e fornisce ulteriori definizioni valide per la legge regionale, senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.

L'**articolo 4** istituisce l'Elenco degli Alberi monumentali regionali e la Rete dei Boschi vetusti regionali e conferma la condivisione delle informazioni e dei dati tra gli Enti interessati, senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.

L'**articolo 5** dispone affinché la Giunta con direttiva dia attuazione a quanto previsto dalla normativa statale, senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.

L'**articolo 6** definisce il procedimento per l'attribuzione del carattere di albero monumentale regionale e bosco vetusto regionale, senza comportare oneri a carico del bilancio regionale e lo pone in capo alla Regione.

Gli **articoli 7 e 8** introducono le tutele e le salvaguardie per gli alberi monumentali regionali e i boschi vetusti regionali e stabiliscono le modalità per eseguire gli interventi su di essi, senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.

L'**articolo 9** menziona l'impegno della Regione alla promozione di forme di collaborazione sinergica con soggetti pubblici e privati per sostenere iniziative di informazione, educazione, formazione e valorizzazione in merito al tema della tutela e salvaguardia degli alberi monumentali e dei boschi vetusti di livello rispettivamente nazionale e regionale.

L'**articolo 10** stabilisce che la Regione può assegnare contributi per sostenere la salvaguardia, conservazione e valorizzazione degli alberi monumentali e dei boschi vetusti (assoggettati sia alla tutela della legge n. 10 del 2013 sia alle azioni di salvaguardia, conservazione e valorizzazione del presente progetto di legge).

Disposizioni finali

Gli **articoli 11 e 12** dispongono sulle attività di vigilanza e sulle sanzioni da applicare in caso di mancato rispetto dei divieti o delle prescrizioni indicate nei provvedimenti autorizzativi degli alberi monumentali regionali e i boschi vetusti regionali, senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.

L'**articolo 13** è la norma finanziaria. Gli oneri previsti nella presente legge, nel limite massimo di euro 110.000,00 per l'esercizio 2023 e di euro 235.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025, trovano copertura nell'ambito della Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi, Titolo 1 Spese correnti "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione" del bilancio di previsione 2023-2025. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle relative variazioni di bilancio.

Per gli esercizi successivi al 2025 si farà fronte nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati dalla legge di approvazione del bilancio.



L'**articolo 14** contiene la clausola valutativa, senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.  
L'**articolo 15** contiene le disposizioni transitorie e finali, senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.

**TABELLA RIASSUNTIVA DELLA COPERTURA DEGLI ONERI PREVISTI DALLA LEGGE**

<b>ONERI PREVISTI</b>	<b>Esercizio in corso</b>	<b>Pluriennale 2024</b>	<b>Pluriennale 2025</b>
Nuove o maggiori spese correnti	110.000,00	235.000,00	235.000,00
Nuove o maggiori spese investimento			
Minori entrate			
<b><i>Totale oneri da coprire</i></b>	110.000,00	235.000,00	235.000,00
<b>MEZZI DI COPERTURA</b>			
Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali	110.000,00	235.000,00	235.000,00
Riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa			
Nuove o maggiori entrate			
<b><i>Totale mezzi di copertura</i></b>	110.000,00	235.000,00	235.000,00